

REGIO DECRETO 1° ottobre 1923, n. 2185.

Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'istruzione elementare si distingue in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore.

Il grado preparatorio ha normalmente la durata di tre anni.

Il grado inferiore si compie in tre anni; il superiore almeno in due anni.

Art. 2.

Le classi oltre la quinta prendono il nome di classi integrative di avviamento professionale.

Là dove esiste, alla data di pubblicazione del presente decreto, una sesta classe elementare, essa sarà mantenuta per un triennio come classe integrativa.

Durante il triennio il R. provveditore deciderà della conferma definitiva, se la scuola risulterà sufficientemente frequentata e dotata di mezzi e di personale idoneo agli insegnamenti ed esercizi di avviamento professionale.

Classi integrative oltre la sesta e sino alla ottava potranno essere fondate sempre che il Comune, con l'eventuale concorso di altri Enti, si impegni a dotare la scuola di mezzi didattici e di personale sussidiario per gli esercizi di avviamento professionale.

Gli alunni delle classi superiori alla quinta potranno, quando il loro numero non renda opportuna la formazione di classi distinte, essere istruiti in unico orario e con unico programma di cultura generale integrativa, dal medesimo maestro. Saranno però sempre distinti in gruppi o in classi, indipendentemente dall'anno di studio, per quanto concerne gli insegnamenti e gli esercizi di avviamento professionale.

Le scuole popolari professionali, di qualsiasi denominazione, che non facciano parte integrante di una scuola media professionale, potranno essere dal R. provveditore riconosciute equiparate alle scuole elementari integrative di classe superiore alla 5ª e sino alla 8ª. Tali scuole passeranno alla dipendenza didattica del Provveditorato.

Le somme stanziare nei bilanci delle Provincie e dei Comuni allo scopo di mantenere o sussidiare scuole popolari di avviamento professionale si intendono vincolate.

Art. 3.

A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

All'istruzione religiosa sarà provveduto, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneità sia riconosciuta dal R. provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico. Per l'idoneità ad impartire l'istruzione re-

ligiosa così dei maestri come delle altre persone, il R. provveditore si atterrà al conforme parere della competente autorità ecclesiastica.

Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarano di volervi provvedere personalmente.

Art. 4.

In tutte le scuole elementari del Regno l'insegnamento è impartito nella lingua dello Stato.

Nei Comuni nei quali si parli abitualmente una lingua diversa, questa sarà oggetto di studio, in ore aggiunte.

L'insegnamento della seconda lingua è obbligatorio per gli alunni allogliotti, per i quali i genitori e gli esercenti la patria potestà abbiano al principio dell'anno fatto dichiarazione di iscrizione.

I programmi e gli orari di insegnamento della seconda lingua saranno determinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Art. 5.

I maestri i quali insegnano anche la seconda lingua nella propria o in più classi della medesima scuola, in ore soprannumerarie, hanno diritto alla abbreviazione di un anno sui periodi prescritti per l'attribuzione degli aumenti di stipendio, qualora i risultati conseguiti nell'insegnamento siano, a giudizio dell'ispettore, lodevoli.

Art. 6.

Quando non sia possibile affidare l'insegnamento della seconda lingua al maestro della classe o ad altro maestro della scuola che insegna l'italiano, l'insegnamento della seconda lingua sarà affidato a maestri abilitati, incaricati di impartire l'istruzione in più scuole a tal fine opportunamente raggruppate in circoli, su proposta del direttore didattico e del R. ispettore, approvata dal R. provveditore agli studi.

Art. 7.

L'istruzione del grado preparatorio ha carattere ricreativo e tende a disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino.

Essa comprende, oltre alle preghiere più semplici:

- 1° Canto e audizione musicale;
- 2° Disegno spontaneo;
- 3° Giochi ginnastici;
- 4° Facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali: giardinaggio e allevamento di animali domestici;
- 5° Rudimenti delle nozioni di più generale possesso e correzione di pregiudizi e superstizioni popolari.

Art. 8.

L'istruzione del grado inferiore comprende, oltre gli esercizi del grado preparatorio, tra i quali si darà particolare sviluppo al canto, al disegno in rapporto agli altri insegnamenti, ed alla ginnastica:

1° Preghiere e nozioni fondamentali della dottrina cristiana; brevi e chiare sentenze e narrazioni di immediata significazione, ricavati dalle scritture e segnatamente dai Vangeli; successivamente, racconti di storia sacra; illustrazione del *Pater*;

2° Letture e scritture;

3° Insegnamento dell'aritmetica elementare e nozioni sul sistema metrico;

4° Esercizi orali di traduzione dal dialetto; facili esercizi di esposizione per iscritto; recitazione di inni nazionali e di poesie;

5° Nozioni varie, con sopralluoghi per la diretta esperienza del lavoro agricolo ed industriale; conoscenza di opere d'arte, ricordi e monumenti;

6° Rudimenti di geografia.

Nei luoghi in cui non siano istituite classi del grado superiore, sarà insegnata, altresì, la storia del Risorgimento nazionale fino ai nostri giorni.

Art. 9.

Il grado superiore, fino alla classe quinta, comprende, oltre lo svolgimento sistematico delle materie del grado inferiore, con particolare estensione delle letture storiche di religione cattolica, avendo riguardo alla tradizione geografica locale e nazionale:

1° Lezioni sulla morale e sul dogma cattolico, sulla base dei dieci comandamenti e delle parabole del Vangelo; principi della vita religiosa e del culto; sacramenti e rito secondo la credenza e la prassi cattolica;

2° Lettura di libri utili ad orientare il fanciullo rispetto ai problemi della vita domestica e sociale;

3° Storia e geografia, con particolare riguardo all'Italia; nozioni sommarie e letture circa la struttura geografica, amministrativa, agricola, industriale, commerciale, bancaria e le condizioni del mercato del lavoro dei paesi verso i quali sono orientati e si orientano le correnti migratorie permanenti e temporanee della regione;

4° Nozioni e letture sull'ordinamento dello Stato; sull'amministrazione della giustizia e i doveri e i diritti dell'uomo e del cittadino; nozioni di economia;

5° Calcoli elementari, geometrici e aritmetici;

6° Elementi di scienze; formazione di raccolte con esemplari procurati nelle gite scolastiche; igiene;

7° Disegno applicato;

8° Ginnastica in ordine chiuso ed esercizi da giovane esploratore.

Art. 10.

L'istruzione nelle classi superiori alla quinta comprende, oltre a tutte le materie delle classi 4^a e 5^a, convenientemente approfondite con ampie letture, almeno tre corsi biennali di esercitazioni fra i seguenti: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinai; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilità.

Potranno, a seconda delle esigenze locali, essere istituiti altri corsi di lezione approvati dal R. provveditore, sentito il Consiglio scolastico.

Art. 11.

In tutte le scuole femminili si aggiungerà per tutte le classi il lavoro donnesco, e, per le classi superiori, l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze.

Le scuole saranno dotate, a cura del Patronato scolastico, degli opportuni mezzi meccanici per l'illustrazione visiva e fonica delle nozioni impartite, nei limiti e coi mezzi che saranno di volta in volta indicati con ordinanza Ministeriale.

Art. 12.

Nelle scuole elementari l'esame del profitto degli alunni di ciascun anno scolastico, esclusa fatta delle classi infantili preparatorie, si svolge in classe sotto la guida dell'insegnante e con la partecipazione di un esaminatore nominato dal direttore didattico fra gli insegnanti di classi superiori a quella che viene esaminata.

Per il passaggio alla 4^a classe ed alla classe 6^a l'esame si svolgerà dinanzi ad una Commissione di tre membri, fra i quali il maestro della classe esaminata.

Art. 13.

Le pubbliche scuole elementari rilasciano, in seguito ad esame, i seguenti certificati: certificato di promozione e di ammissione alle varie classi; certificato di studi elementari inferiori, alla fine della 3^a classe; certificato di compimento alla fine della 5^a classe; certificato di adempimento dell'obbligo scolastico e di speciale idoneità al lavoro, dopo l'ultimo anno di frequenza scolastica prescritta, con buon profitto negli esercizi di avviamento professionale.

Art. 14.

Ogni anno scolastico ha la durata normale di dieci mesi.

Nei Comuni, dove gli scolari per i bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, i mesi di lezione possono essere ridotti ad un numero inferiore, purchè il numero delle lezioni sia eguale a quello stabilito per le scuole a corso di dieci mesi.

Art. 15.

Ogni direttore didattico determina all'inizio dell'anno il calendario scolastico e l'orario in rapporto alle speciali esigenze del suo circolo e di speciali zone di esso e lo comunica con sua ordinanza ai maestri dipendenti, dandone notizia al R. ispettore scolastico.

Il R. ispettore scolastico può modificare il calendario e l'orario adottato qualora esso non preveda un numero di giorni di lezioni di almeno 180, comunque distribuite nell'anno scolastico, ovvero il calendario adottato gli risulti in contrasto con le esigenze di lavoro della maggior parte delle famiglie interessate.

Se, nel corso dell'anno, per impreviste condizioni di lavoro, fosse opportuno utilizzare per lezioni periodi di vacanza, il maestro avrà facoltà di avanzare proposta al direttore didattico, per esserne autorizzato. In tale materia può di ufficio sostituirsi il R. ispettore, ordinando le opportune modificazioni del calendario scolastico.

Al maestro che non abbia insegnato almeno 140 giorni con orario completo, sarà computato solamente mezzo anno di servizio, ai soli effetti della anzianità.

Art. 16.

Le disposizioni precedenti sono applicabili anche nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, con le modificazioni ed aggiunte degli articoli che seguono.

Art. 17.

A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloggiate l'insegnamento sarà impartito in lingua italiana.

Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde classi di dette scuole si insegnerà in italiano.

Negli anni scolastici successivi, si procederà analogamente per le classi successive, fino a che, in un numero di anni uguale a quello dell'intero corso, in tutte le classi così delle scuole elementari come delle scuole civiche si insegnerà in italiano.

Con la sostituzione della lingua italiana alla lingua di insegnamento presentemente in uso procederà analogamente l'istituzione dell'insegnamento della seconda lingua, in ore aggiunte.

Art. 18.

Nessun maestro, munito di diplomi o abilitazioni rilasciati sotto il regime anteriore alla annessione al Regno delle provincie di cui trattasi, può insegnare in lingua italiana se non possiede la prescritta abilitazione.

Nessun maestro, salvo i casi di necessità, può insegnare in lingua diversa dall'italiana se non sia regolarmente abilitato.

Art. 19.

Per l'insegnamento della seconda lingua in una determinata classe, avranno la preferenza i maestri della classe stessa e quelli della scuola, abilitati anche per l'insegnamento in lingua italiana.

Art. 20.

I maestri abilitati all'insegnamento in una lingua diversa dall'italiana hanno diritto di essere preferiti anche per l'insegnamento dell'italiano nelle classi delle scuole cui appartengono, purchè sostengano e superino i relativi esami di italiano, che saranno indetti alla fine di ciascun anno scolastico, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, che avrà valore di regolamento.

Analogamente i maestri abilitati all'insegnamento dell'italiano hanno diritto ad essere preferiti anche per l'insegnamento della seconda lingua nelle classi delle scuole cui appartengono, a condizione che sostengano e superino i relativi esami della seconda lingua, che saranno indetti parimenti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, alla fine di ciascun anno scolastico.

Art. 21.

Nessuna scuola civica in funzione all'atto della entrata in vigore di questo decreto potrà essere soppressa.

Le scuole civiche esistenti, fino alla trasformazione di cui all'articolo seguente, sono obbligatorie per gli Enti dai quali dipendono e sono equiparate, per quanto concerne la validità dei titoli di studio che in esse si possono conseguire, esclusa la licenza, alle scuole complementari, istituite con R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 22.

Entro tre anni dalla pubblicazione del presente decreto, gli Enti, da cui dipendono le scuole civiche, dovranno aver compiuta la trasformazione di esse in scuole complementari, a norma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero in classi elementari superiori integrative e di avviamento professionale, a norma del presente decreto.

Art. 23.

Sono mantenuti come insegnanti nelle scuole civiche, comunque trasformate, i maestri specializzati forniti dell'abi-

litazione di gruppo, conseguita secondo le norme del cessato regime.

Per le nuove assunzioni in classi elementari superiori alla quinta avranno parità di diritto gl'insegnanti elementari forniti del titolo richiesto in tutto il Regno per l'insegnamento in dette classi.

Art. 24.

Nelle Provincie annesse nulla è innovato circa l'obbligo scolastico.

Nelle scuole, nelle quali la lingua d'istruzione non è l'italiana e fin tanto che non sarà l'italiana, a norma del presente decreto, l'insegnamento della lingua italiana è obbligatorio per gli alunni di tutte le classi popolari o cittadine, a cominciare dalla seconda classe della scuola elementare.

Gli alunni non possono essere promossi alla classe superiore se non superano anche la prova di lingua italiana.

Sono fissate cinque ore settimanali d'insegnamento per i primi tre anni, sei per i seguenti.

Dove l'istruzione è impartita a turni, le ore d'insegnamento saranno ridotte a metà; dove ogni turno d'istruzione comprende due o più sezioni con diverso programma saranno limitate a cinque ore per turno.

Art. 25.

L'insegnamento della lingua italiana sarà affidato di preferenza a maestri non alloglotti, incaricati di impartire la istruzione in più scuole, a tal fine opportunamente raggruppate in circoli d'insegnamento, su proposta del direttore didattico e del R. ispettore scolastico, approvata dal Regio provveditore agli studi.

Può anche essere affidato nelle proprie classi o in altre classi della stessa scuola, previa autorizzazione del R. provveditore agli studi, su proposta motivata del direttore didattico e dell'ispettore circondariale, a maestri alloglotti, che abbiano superato l'esame di lingua italiana.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per l'applicazione di esso il Governo emanerà le norme regolamentari entro l'anno scolastico 1923-24.

Fino alla pubblicazione delle norme suddette l'applicazione del presente decreto sarà regolata nelle varie sue parti da ordinanze del Ministro della pubblica istruzione, aventi valore di disposizioni regolamentari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 185. — GRANATA.